

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura e produzione agroalimentare)

26° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 1998

Presidenza del presidente SCIVOLETTO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BARRILE (<i>Sin. Dem-l'Ulivo</i>), relatore alla Commissione	5
CUSIMANO (<i>AN</i>)	3, 4
MINARDO (<i>CCD</i>)	2
RECCIA (<i>AN</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 16.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2981) Proroga di termini nel settore agricolo

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2981.

Riprendiamo la discussione generale, sospesa nella seduta del 27 gennaio scorso.

MINARDO. Signor Presidente, il disegno di legge in discussione si inserisce in un periodo storico di estese e giustificate proteste da parte del mondo agricolo nei confronti del Governo nazionale e in particolare del Ministero per le politiche agricole. Gli allevatori e gli altri produttori agricoli rappresentano una parte di un tutto in continuo fermento e agitazione a causa delle scelte effettuate, a volte insensibili ma molto spesso penalizzanti per l'intero comparto.

È quindi nella logica delle cose presentare disegni di legge con il solo obiettivo di prorogare termini, di riscaldare, per così dire, una minestra stracotta, mentre la categoria agricola continua a subire gravi perdite economiche e di numerosissimi posti di lavoro.

È chiaro comunque che le previsioni di differimento di termini relativi ad alcune disposizioni di legge contenute in questo provvedimento riflettono obiettive esigenze delle categorie agricole e dei singoli operatori. Ma tutto ciò non può diventare comodo alibi per la compagine governativa che, venendo incontro ad alcune esigenze in materia di termini, di fatto poi differisce continuamente una necessaria ed urgente trattazione delle problematiche complessive del settore agricolo e soprattutto dei rapporti con la Comunità europea.

Comunque, il mandato parlamentare ci impone un'attività consultiva che, per non rimanere fine a se stessa, ha bisogno in ogni caso di impegno e dedizione nei confronti di un settore troppo spesso relegato in una posizione di retroguardia, rispetto ad altri settori, in cui certe parti politiche sperano di farlo finire.

Nel rispetto di tale impegno e dedizione, propongo di emendare l'articolo 3 del disegno di legge in discussione in materia di denuncia dei pozzi. Preannuncio pertanto la presentazione di un comma aggiuntivo volto a prevedere che per i pozzi ad uso domestico o agricolo sia sufficiente la semplice comunicazione al sindaco entro 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. In questo modo, a mio avviso, potremmo sicuramente risolvere alcuni problemi burocratici che limitano l'attività lavorativa di qualunque operatore agricolo.

In relazione all'articolo, 5, per una questione di giustizia e non certamente per campanilismo, preannuncio sin d'ora l'intento di inserire a pieno titolo anche le aziende agricole siciliane ad indirizzo olivicolo fra quelle beneficiarie della proroga delle rate delle operazioni di credito agrario prevista nell'articolo.

Ritengo inoltre opportuno sopprimere il comma 2 dello stesso articolo 5, che recita: «Sono considerate a prevalente indirizzo olivicolo le aziende agricole che traggono da dette produzioni almeno il 50 per cento del reddito aziendale». A mio avviso, quanto stabilito in questo comma penalizza moltissime aziende, considerando la crisi che ancora oggi attraversa questo comparto. Mantenere un comma del genere significherebbe negare la possibilità a molte aziende di usufruire della proroga delle cambiali agrarie in scadenza entro il 31 dicembre 1997. Proporrei anche di prorogare tale termine indicando la data del 31 marzo 1998.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei ricordare che il relatore aveva già proposto di estendere alla Sicilia le disposizioni di cui all'articolo 5.

Quanto alla proposta di sopprimere il comma 2 di tale articolo, occorre valutare quanto emerso ieri, nel corso dell'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, i quali hanno invece proposto una riformulazione di questo comma facendo riferimento alla opportunità di sostituire il criterio del reddito aziendale ivi previsto con quello della produzione lorda vendibile. Certamente il problema posto in relazione al comma 2 è reale dal momento che è stato evidenziato anche dalle organizzazioni interessate.

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei dichiarare fin da ora che condivido l'ipotesi di soppressione del comma 2 dell'articolo 5.

RECCIA. Signor Presidente, parto dalla denuncia dei pozzi, oggetto dell'articolo 3, per evidenziare che tale norma in parte fa giustizia di una lunga battaglia iniziata in questa Commissione e conclusasi favorevolmente nell'Aula del Senato, ma che poi ha trovato posizioni di ostracismo fino ad una bocciatura con il rilievo sul provvedimento da parte del Ministero nella discussione alla Camera dei deputati.

Per questioni note, non mi soffermerò più di tanto sull'argomento. Vorrei soltanto sottolineare che è importante giungere al più presto all'approvazione definitiva di questo disegno di legge per dare certezze sia per quanto riguarda i trasgressori, quindi gli agricoltori, sia per quanto concerne i privati cittadini che hanno dovuto provvedere alla realizzazione di un pozzo per i fabbisogni domestici.

Quanto al provvedimento nel suo complesso, siamo sostanzialmente favorevoli. In merito all'articolo 5, condividiamo in linea di massima la proposta di inserire le aziende agricole siciliane accanto a quelle della Puglia e della Calabria. Ugualmente condividiamo l'opportunità di prorogare al 31 marzo 1998 le disposizioni contenute nello stesso articolo.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 5, ritengo che sia opportuna una riflessione. Non esiste un'azienda monocolturale. Le aziende agricole – almeno quelle che io conosco – hanno produzioni diversificate e procedono a rotazioni nelle colture. Nel momento in cui una delle produzioni viene danneggiata, necessariamente si determina un *gap* negativo che mette a dura prova l'intera azienda. Non mi sembra giusto, allora, prevedere una quantificazione delineata con la dizione «almeno il 50 per cento del reddito aziendale», come riportato nel comma 2 dell'articolo 5, così come non mi sembra idonea la dizione relativa ad una percentuale di un terzo della produzione lorda vendibile: infatti, una volta che gli organi preposti, a seguito di accertamenti comunali, provinciali e regionali, definiscono che una certa area è in crisi, tutte le aziende che insistono in quella zona devono poter accedere agli stessi benefici.

Vorrei evidenziare altri dati che, quanto meno per noi della Commissione agricoltura, sono importanti: il 20 per cento delle aziende agricole assorbe l'80 per cento dei contributi comunitari e il 9 per cento delle aziende italiane è in grado di competere sul mercato. Esiste una molteplicità di fattori che dimostrano che molti lavorano per la salvaguardia ambientale e della ruralità, e per la contribuzione al reddito: ma se questi tre obiettivi venissero ad essere penalizzati, si determinerebbe una «desertificazione», una distruzione scientifica ed indiscriminata del territorio. Per questo dobbiamo rivedere certe condizioni. Dinanzi ad emergenze «vive» non possiamo sostenere che vi sono pochi fondi nè possiamo pensare di concedere solo quelle poche agevolazioni previste; dobbiamo invece cercare di far comprendere che giustizia vuol dire equità, ed equità significa che chi è stato colpito da una calamità deve avere un riconoscimento della penalizzazione subita.

Ecco perchè ritengo che il comma 2 dell'articolo 5 debba essere soppresso *tout court*, senza che sia prevista nè l'una nè l'altra ipotesi prospettata: e cioè, ripeto, nè l'ipotesi già prevista dall'articolo, che fa riferimento ad «almeno il 50 per cento del reddito aziendale», nè quella prospettataci nella recente audizione delle organizzazioni professionali agricole correlata alla produzione lorda vendibile. Queste organizzazioni spesso nell'intento di difendere in modo molto marcato le categorie cui fanno riferimento corrono invece il serio pericolo di metterle in discussione.

Ci riserviamo, logicamente, di presentare emendamenti per offrire un contributo, a nostro modo di vedere migliorativo, al testo, del quale ci auguriamo di concludere l'esame tra breve per far sì che l'altro ramo del Parlamento lo possa licenziare, trasformandolo così in legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

CUSIMANO. Signor Presidente, vorrei dare un chiarimento in merito all'articolo 5.

Il comma 1 di tale articolo, infatti, prevede che la proroga sia prevista a favore «delle aziende agricole delle regioni Puglia e Calabria» – e da quanto già emerso vi sarebbe l'intenzione di aggiungere anche la

Sicilia – «a prevalente indirizzo olivicolo... », il che è giustificato e chiarito al comma 2. Se intendiamo però sopprimere il comma 2, ritengo che sarebbe opportuno sopprimere anche la parola «prevalente» al comma 1, per licenziare un testo logico.

PRESIDENTE. È chiaro che, intrapresa una strada, ad essa deve corrispondere anche una coerenza interna al testo.

Richiamo poi l'attenzione sul comma 5 dell'articolo 5 che riguarda la copertura finanziaria del provvedimento.

BARRILE, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, prima di svolgere la mia replica, vorrei riflettere sulle proposte modificative avanzate, in modo particolare all'articolo 5, per poterne verificare gli effetti sull'impianto del provvedimento.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. LUIGI CIAURRO

